



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Servizi Demografici

Prot. Uscita del 27/01/2012

Numero: **0001225**

Classifica: area 1



CIRCOLARE N° 1

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 39100 BOLZANO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 38100 TRENTO
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA 11100 AOSTA

e, per conoscenza:

- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA 90100 PALERMO
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 CAGLIARI

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie
Piazzale della Farnesina, 1

00135 ROMA

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato

SEDE

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
Via Tuscolana, 1558

00173 ROMA

- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Via Cesare Balbo n. 16

00184 R O M A



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Via dei Prefetti n. 46 00186 R O M A

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE ED ANAGRAFE
Via dei Mille n. 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

- ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)

OGGETTO: Art. 40 DL 20 gennaio 2012, n.1. Disposizioni in materia di carta d'identità.

L'articolo 40 del decreto-legge n. 1/2012 ha introdotto alcune disposizioni in materia di carta d'identità.

In particolare, il comma 2, lett. a), del citato art. 40, che modifica l'art. 3, comma secondo, del RD n. 773/1931, limita l'obbligo di apposizione dell'impronta digitale (decorrente dal 1° gennaio 2013, ai sensi d.l n. 216/2011) alla sola carta d'identità elettronica.

Il comma 2, lett. b), dell'art 40, che sostituisce l'art. 3, quinto comma, del citato Regio decreto, prevede che *“la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici e' subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione e' convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero”*.

In attuazione del primo periodo della suindicata disposizione - applicabile alla sola carta d'identità cartacea, nelle more dell'adeguamento del supporto della carta d'identità elettronica, rilasciata dai comuni sperimentatori- l'ufficiale delegato dal sindaco, su richiesta, dovrà apporre sull'ultima facciata del documento in questione la dicitura **“nome dei genitori o di chi ne fa le veci”**, e di seguito il nome e il cognome dei genitori o di chi ne fa le veci, nonché il timbro del



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

comune e la firma del dipendente delegato. Tali elementi potranno altresì essere aggiunti sul documento già rilasciato, atteso che la norma non esclude tale possibilità.

Si soggiunge che il secondo periodo del citato art. 3, quinto comma, rinnovato dal decreto-legge in commento, di cui al testo sopra riportato, riproduce la previsione già introdotta con il dl. n. 70/2011, oggetto della circolare di questa Direzione centrale n. 15/2011.

Si pregano le SS.LL. di voler informare i sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Menghini)